



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

*** COPIA ***

DELIBERAZIONE N° 79 del 29/11/2016

Codice Comune 41014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in 1° Convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasedici(2016), addì ventinove(29) del mese di novembre alle ore 20:00 presso la Sala Consiliare, convocati con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Dott. Feduzi Emanuele nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea Volpini.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
FEDUZI EMANUELE	S	ROMANELLO ANTONINO	S
BETONICA ALESSANDRO	S	GIOACCHINI GIADA	S
PAOLONI LUCIA	S	BONCI NICOLETTA	S
PAOLINI FIORELLA	S	BETONICA DELFINA	N
RAGNONI UBALDO	S	GROSSI MAURO	S
YASSINE OTHMANE	S	CLERI BONITA	S
ROMANI ARTURO	S		

Le funzioni di presidente vengono esercitate dal Dott. Feduzi Emanuele.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Vengono dal signor presidente nominati scrutatori i signori: ROMANELLO ANTONINO, GIOACCHINI GIADA, BONCI NICOLETTA.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 79 DEL 29/11/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta – Punto n° 12 dell'ordine del giorno.
(Durante la trattazione del punto 1 è entrato il consigliere Yassine Othmane).
Sono presenti n° 12 consiglieri.

Relaziona sul provvedimento il Sindaco.

Segue l'intervento del consigliere Grossi.

La relazione e gli interventi sono stati registrati su supporto digitale, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti e conservati a cura dell'Ufficio Segreteria.

Il consigliere Grossi rileva come nella proposta di delibera agli atti non sia specificato che vengono apportate modifiche anche all'art. 8 "Conferenza dei capigruppo".

Il Sindaco-Presidente propone il seguente emendamento integrativo alla proposta di deliberazione:

- Dopo i punti 1, 2 e 3 della parte narrativa del testo viene inserito: "la modifica dell'articolo 8 sulla conferenza dei capigruppo".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare l'emendamento integrativo alla proposta di deliberazione sopra riportato.

Il Sindaco sottopone, quindi, a votazione la sotto riportata proposta di deliberazione, così come depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri e come sopra emendata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 30/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si apportavano modifiche allo Statuto comunale;

RICORDATO che le modifiche riguardavano l'istituzione della figura del Presidente del Consiglio comunale e del vice Presidente del Consiglio comunale (Articoli 28 e 28 bis);

CHE inoltre si apportavano modifiche inerenti la pubblicità delle sedute dell'organo consiliare tramite riprese audio-video (articoli 36, 36 bis, 36 ter e 36 quater);

VISTO il regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 12/06/2008 esecutiva ai sensi di legge;



Via Mazzini, 3 - 61033 Fermignano
tel: 0722/332142 - fax: 0722/332336
www.comune.fermignano.pu.it
comune@comune.fermignano.pu.it
PEC: comune.fermignano@emarche.it
P.IVA 00352580419 - C.F.82000250413





Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 79 DEL 29/11/2016

RILEVATO che occorre adeguare le disposizioni regolamentari a seguito delle modifiche apportate allo statuto comunale sopra evidenziate;

VISTO lo schema di regolamento che si intende adottare predisposto dai competenti uffici;

PRECISATO che le modifiche ed integrazioni regolamentari proposte riguardano:

1. la sostituzione della figura del Sindaco con quella del Presidente del Consiglio comunale relativamente alle attività di convocazione e direzione dell'organo consiliare;
2. l'abrogazione dell'articolo 42 in quanto la pubblicità delle sedute è ora disciplinata dallo Statuto;
3. la previsione di una nuova disciplina dell'art. 55 concernente i verbali delle sedute che verranno registrate su supporto magnetico e consegnate ai consiglieri;
4. la modifica dell'articolo 8 sulla conferenza dei capigruppo;

VISTO che il predetto regolamento è stato illustrato nella conferenza dei capigruppo consiliari del 22/11/2016;

TUTTO quanto sopra premesso;

VISTO lo Statuto comunale;

ESPRIMENDO nel contempo, parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, allegati;

PROPONE

- 1) DI APPROVARE le modifiche al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale meglio evidenziate in narrativa;
- 2) DI APPROVARE pertanto il nuovo testo regolamentare così come risultante a seguito delle modifiche apportate ed allegato sub lettera A) da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to (Dott. Andrea Volpini)**



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 79 DEL 29/11/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la sopradescritta proposta e ritenutala condivisibile;

Accertato che la proposta stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. B) del D. Legge n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge 07/12/2012 n. 213, pubblicata nella G.U. del 07/12/2012;

Dato atto che la votazione sull'argomento emendato ha dato il seguente esito:

COMPONENTI N. 13	PRESENTI N. 12	ASTENUTI N. 0
VOTANTI N. 12	FAVOREVOLI N. 12	CONTRARI N. 0

Con voti come sopra espressi

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera di cui in premessa che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000;

Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito:

COMPONENTI N. 13	PRESENTI N. 12	ASTENUTI N. 0
VOTANTI N. 12	FAVOREVOLI N. 12	CONTRARI N. 0

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 79 DEL
29/11/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE di FERMIGNANO
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

Parte I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Regolamento – Finalità.

ART. 2 Interpretazione del regolamento

ART. 3 Durata in carica del consiglio

ART. 4 La sede delle adunanze

Capo II - IL PRESIDENTE

ART. 5 Presidenza delle adunanze

ART. 6 Compiti e poteri del presidente

Capo III - I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7 Costituzione

ART. 8 Conferenza dei capigruppo

Capo IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 9 Costituzione e composizione

ART. 10 Presidenza e convocazione delle commissioni

ART. 11 Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

ART. 12 Funzioni delle commissioni consiliari permanenti.

ART. 13 Segreteria delle commissioni consiliari permanenti -Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

Capo V

COMMISSIONI TEMPORANEE

ART. 14 Commissioni d'indagine, di controllo e garanzia

ART. 15 Commissioni speciali

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 16 Designazione e funzioni

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I
NORME GENERALI

ART. 17 Riserva di legge

Capo II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART.18 Entrata in carica - Surrogazione – Convalida

ART. 19 Dimissioni

Capo III - DIRITTI

ART. 20 Diritto d’iniziativa

ART. 21 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

ART. 22 Ordini del giorno

ART. 23 Ulteriori diritti dei Consiglieri

ART. 24 Richiesta di convocazione del consiglio

ART. 25 Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo.

Capo IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 26 Diritto di esercizio del mandato elettivo

ART. 27 Divieto di mandato imperativo

ART. 28 Partecipazione alle adunanze.

Capo V - NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 29 Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

ART. 30 Nomine e designazioni di consiglieri comunali

ART. 31 Funzioni rappresentative

Parte III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - CONVOCAZIONE

ART. 32 Competenza

ART. 33 Convocazione

ART. 34 Argomenti da trattare

ART. 35 Avviso di convocazione -Consegna – Modalità

ART. 36 Avviso di convocazione -Consegna- Termini

ART. 37 Pubblicazione e diffusione

Capo II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 38 Deposito degli atti

ART. 39 Adunanze di prima convocazione

ART. 40 Adunanze di seconda convocazione

Capo III - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

ART. 41 Adunanze pubbliche

- ART. 42** Adunanze segrete
- ART. 43** Adunanze “aperte”

Capo IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- ART. 44** Comportamento dei consiglieri
- ART. 45** Ordine della discussione
- ART. 46** Comportamento del pubblico
- ART. 47** Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V - ORDINE DEI LAVORI

- ART. 48** Ordine di trattazione degli argomenti
- ART. 49** Discussione - Norme generali
- ART. 50** Comunicazioni di apertura
- ART. 51** Questione pregiudiziale, sospensiva e mozione d'ordine
- ART. 52** Fatto personale
- ART. 53** Termine dell'adunanza

Capo VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE -VERBALE

- ART. 54** La partecipazione del segretario all'adunanza
- ART. 55** Verballi –Redazione e firma

PARTE IV - LE DELIBERAZIONI

Capo I - LE VOTAZIONI

- ART. 56** Modalità generali
- ART. 57** Votazione in forma palese
- ART. 58** Votazione per appello nominale
- ART. 59** Votazioni segrete
- ART. 60** Nomina di rappresentanti di minoranza
- ART. 61** Esito delle votazioni
- ART. 62** Deliberazioni immediatamente eseguibili

Parte V - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 63** Entrata in vigore
- ART. 64** Diffusione

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Parte I **ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Capo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1

Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dall'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267, dallo statuto, approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 23 settembre 2002 e dal presente regolamento.
2. Quando, nel corso delle adunanze, si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente dell'organo consiliare ispirandosi ai principi generali della normativa sopra richiamata.

ART. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, vengono sottoposte in forma scritta al presidente che sospende brevemente la seduta per l'esame e la risoluzione delle medesime. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile e richieda una attività istruttoria, il presidente riprende i lavori del consiglio e, ove lo ritenga opportuno, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Il giorno immediatamente successivo il Presidente del Consiglio Comunale, per mezzo del Segretario Comunale incarica immediatamente il servizio competente, dell'istruzione della pratica.
Il servizio provvede alla istruzione della pratica entro gg. 10. L'esito dell'istruttoria deve essere comunicato, entro il suddetto termine all'Ufficio del Segretario Comunale.
Il Presidente del Consiglio Comunale la sottopone, nel più breve tempo possibile ed in ogni caso nella prima seduta successiva, con priorità di iscrizione all'ordine del giorno, all'approvazione del Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.
2. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART.3

Durata in carica del consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica all'interno della quale uno spazio apposito è riservato al pubblico assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale stabilisce che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede comunale, viene esposta la bandiera dello Stato e quella dell'Unione Europea.

Capo II

IL PRESIDENTE

ART. 5

Presidenza delle adunanze

1. La presidenza delle adunanze ai sensi del vigente statuto compete al Presidente del Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza del Presidente del Consiglio Comunale la presidenza compete al Vice Presidente del Consiglio Comunale. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il consiglio è presieduto dall'assessore più anziano di età. In entrambi i casi i medesimi devono essere consiglieri comunali.

ART. 6

Compiti e poteri del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio Comunale si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

Capo III
I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7
Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Un gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale il nome del Capigruppo, entro il termine previsto dallo Statuto all'Art 30 comma 2. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, saranno considerati Capigruppo quei Consiglieri che si erano presentati come candidati alla carica di Sindaco e, in subordine, il consigliere del gruppo non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti. In ogni caso non ricoprono la carica di Capigruppo il Sindaco e gli Assessori.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.
5. Il singolo consigliere che si distacca dal gruppo e non aderisce ad altri gruppi acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto. Della costituzione del gruppo misto e del nominativo del Capogruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, da parte dei consiglieri interessati.
6. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata, nonché le deliberazioni adottate dalla Giunta sono notificati o consegnati presso la sede di ciascun gruppo, ovvero sono inviati con posta elettronica certificata o e-mail.

Art. 8
Conferenza dei capigruppo

1. Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto è istituita la conferenza dei capigruppo
2. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
3. Nella conferenza dei capigruppo sono rappresentati i gruppi consiliari costituiti a norma del precedente articolo 7. Il Sindaco può partecipare alle sedute della Conferenza dei Capigruppo.
4. La conferenza dei capigruppo:
 - a) Coadiuvare il Presidente del Consiglio Comunale nella preparazione dei lavori del Consiglio Comunale;
 - b) Coadiuvare il Presidente del Consiglio Comunale nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;
 - c) Concorrere alla definizione di ordini del giorno e mozioni.
5. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco o su richiesta di almeno la metà più uno dei capigruppo.
6. La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due (2) capigruppo. In tal caso la riunione ha luogo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Le riunioni della Conferenza dei capigruppo non danno diritto al gettone di presenza.
8. Ai capigruppo consiliari può essere assegnato, con provvedimento di giunta, un idoneo locale debitamente arredato.

Capo IV
COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI

ART. 9

Costituzione e composizione

1. Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Comunale il consiglio, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, con apposita deliberazione, stabilendone le competenze, determinando la loro composizione numerica e il dettaglio del loro funzionamento. Deve essere assicurata la pari opportunità.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da componenti del Consiglio Comunale che ne sono rappresentati, con criterio proporzionale e sono nominati dal Consiglio Comunale sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza individua, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante, dandone informazione per iscritto al Sindaco comunale.
4. Alle commissioni permanenti possono partecipare, qualora non ne siano già componenti, senza diritto di voto, il sindaco, i membri della Giunta comunale e Consiglieri; alle sedute possono altresì intervenire, se richiesto e comunque di intesa con il Sindaco: il segretario comunale, i responsabili di settore ed i dipendenti a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

ART. 10

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. Qualora la commissione svolga funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza, nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie.
3. L'elezione del presidente, con esclusione delle ipotesi di cui al precedente comma 2, avviene nella prima riunione della commissione che viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
4. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione designato dallo stesso ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione costituisce il primo atto del presidente della commissione dopo la nomina.
5. Il presidente comunica al Presidente del Consiglio Comunale la propria nomina e la designazione del consigliere vicario.
6. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. D'ordine del presidente la commissione può essere convocata a firma del responsabile del procedimento.
7. Le convocazioni sono disposte senza formalità dandone notizia anche al Presidente del Consiglio Comunale ed agli assessori competenti per le materie da trattare nella riunione.
8. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
9. La convocazione è effettuata dal Presidente della Commissione anche a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti, arrotondando all'unità superiore ove occorra, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta.

ART. 11

Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

1. La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Ciascun Consigliere può partecipare alle riunioni di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, con facoltà di parola ma senza diritto al voto e al gettone di presenza
3. Non possono partecipare alle sedute soggetti estranei alla commissione quando si trattino argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi pubblici.
4. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale, gli organi di informazione ed i cittadini.
5. Nel caso gli argomenti riguardino evidenti competenze di più Commissioni, si può procedere, qualora ritenuto opportuno, a riunioni congiunte. La seduta congiunta viene convocata e presieduta dal Presidente più anziano di età.
6. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

ART. 12

Funzioni delle commissioni consiliari permanenti.

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
2. A tal fine, esse esercitano poteri consultivi, istruttori, attività di studio e iniziative di proposta e specificatamente:
 - a) compiono l'istruttoria ed esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni della Giunta al Consiglio, dei Consiglieri e sulle istanze, proposte e petizioni popolari;
 - b) chiedono al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all'ordine del giorno di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
 - c) svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;
 - d) approfondiscono eventuali problemi specifici riguardanti istituzioni, azienda, consorzi, società ed altri enti a partecipazione;
 - e) approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico della comunità amministrata, proponendo anche convegni, conferenze e seminari;
 - f) su deliberazione del Consiglio, possono elaborare in sede redigente regolamenti ed atti generali, riservando al Consiglio il solo voto finale sul complesso dell'atto anche per parti separate di esso.
3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio Comunale e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni, mozioni o ordini del giorno, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale trasmette quelle relative a

deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed ai Dirigenti per l'istruttoria prevista. Completata l'istruttoria, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono – tutti od in parte – contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla, purchè sia assicurata la copertura finanziaria.

ART. 13

Segreteria delle commissioni consiliari permanenti Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale responsabile del procedimento, salvo diversa determinazione del Responsabile del Settore competente. Il segretario provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti del Consiglio.

Capo V

COMMISSIONI TEMPORANEE

ART. 14

Commissioni d'indagine di controllo e garanzia

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. La deliberazione che istituisce la commissione definisce la composizione l'oggetto, l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti dei gruppi consiliari con criterio proporzionale. Il provvedimento di nomina designa anche il presidente.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi, nel rispetto di quanto previsto dal D. L.gs 196/2003.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del sindaco, di membri del consiglio e della giunta, dei revisori, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi, del segretario comunale, dei responsabili dei settori, dei servizi e comunque di tutti i dipendenti. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti. Le sedute delle commissioni di indagine non sono aperte al pubblico.
5. La redazione dei verbali delle commissioni viene effettuata da un dipendente comunale incaricato su proposta del Presidente della stessa commissione.
6. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, di stretta pertinenza dell'oggetto dell'indagine. Ogni altro elemento acquisito dalla commissione è coperto dal segreto d'ufficio di cui al precedente comma 4.
7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al sindaco i propri orientamenti sui provvedimenti da adottarsi.
8. La commissione d'indagine, con la presentazione della relazione al consiglio, conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.
9. Alle commissioni di indagine si applicano le disposizioni dettate per le commissioni permanenti

in quanto compatibili.

10. Le Commissioni possono essere costituite dal Consiglio, al suo interno, su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica escluso il Sindaco od a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore civico.

11. La Commissione di indagine è costituita da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Ai fini della nomina ciascun Consigliere esprime una unica preferenza e risulta eletto colui che all'interno di ciascun gruppo riporta più voti; in caso di parità prevale il più anziano di età. La presidenza spetta di diritto al Presidente del Consiglio Comunale.

12. La Commissione di controllo e garanzia è composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare eletto con lo stesso sistema di cui al comma precedente. Risulta eletto Presidente della Commissione colui che riporta il maggior numero di voti fra gli eletti delle minoranze; in caso di parità di voti prevale il più anziano di età.

ART. 15

Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani, programmi e atti normativi, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Delle commissioni di studio fanno parte i rappresentanti dei gruppi consiliari con criterio proporzionale. Il provvedimento di nomina designa anche il presidente.

Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.

2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

3. Alle commissioni di studio si applicano le disposizioni dettate per le commissioni permanenti in quanto compatibili.

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 16

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta in cui siano previste votazioni in forma segreta, il Presidente del Consiglio Comunale designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio consigliere.

2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. I medesimi assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

3. Il verbale deve dare atto dell'intervento dei consiglieri scrutatori.

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

ART. 17

Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 79 DEL
29/11/2016

Capo II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART.18

Entrata in carica - Surrogazione – Convalida

1. L'entrata in carica, la surrogazione e l'esame della condizione degli eletti sono regolate dalla legge.
2. In sede di esame della condizione degli eletti è prevista un'unica votazione per tutti gli eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui, che nella medesima lista, ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

ART. 19

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolate dalla legge.

Capo III
DIRITTI

ART. 20

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri e gli eventuali assessori esterni hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata eventualmente da una relazione illustrativa è inviata al Presidente del Consiglio Comunale che provvede ad inoltrarla al Responsabile di settore competente per l'istruttoria. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittimata o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio Comunale comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio; qualora il Consigliere persista nella sua richiesta, la proposta è trasmessa alla commissione competente per materia per il necessario parere. Completata l'istruttoria il Presidente del Consiglio Comunale iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
3. I consiglieri e gli eventuali assessori esterni hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
4. Gli uffici competenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la redazione di tali proposte.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati di norma per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale, entro l'ultimo giorno precedente quello dell'adunanza. In ogni caso ciascun Consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

ART. 21

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare mozioni e istanze di sindacato ispettivo, consistenti in interrogazioni e interpellanze, su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale. Non si considerano interrogazioni, interpellanze e mozioni le istanze comunque denominate che riguardino questioni rientranti nell'attività di gestione.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza, la verità o l'esattezza di un fatto determinato.
3. L'interpellanza consiste in un quesito scritto rivolto al sindaco circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento.
4. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente almeno 5 gg. prima dell'adunanza consiliare. Le interrogazioni presentate al protocollo saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del Consiglio successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle Linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.
5. Alle interrogazioni e alle interpellanze il Sindaco o l'Assessore competente per materia, possono dare risposta orale nella stessa seduta oppure scritta entro 30 giorni dalla presentazione. Il proponente può richiedere che la risposta sia letta nel corso del consiglio comunale; in tal caso il sindaco provvede ad iscrivere la risposta all'ordine del giorno utile del primo consiglio utile. Ottenuta la risposta dal sindaco o dell'assessore competente per materia, il consigliere richiedente dichiara se è soddisfatto o meno con un intervento di durata non superiore a cinque (5) minuti per le interpellanze e tre (3) minuti per le interrogazioni.
6. La mozione, consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, intesa a promuovere, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio stesso, una decisione tendente a sollecitare l'attività dell'amministrazione secondo un determinato orientamento. La mozione è sottoposta all'approvazione del consiglio, ove sia stata iscritta all'ordine del giorno del medesimo, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Ove la mozione sia presentata dopo l'invio dell'ordine del giorno del Consiglio, il Sindaco può decidere se sottoporla a votazione o meno. Le mozioni verranno trattate alla fine dell'ordine del giorno.

ART. 22

Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno consiste in una raccomandazione, un invito, un appello, un apprezzamento, un indirizzo, un augurio, anche su questioni esulanti la competenza amministrativa, al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare alcune pratiche o perché venga messo allo studio un determinato problema o perché si adottino o non si adottino determinati provvedimenti o iniziative.
2. L'ordine del giorno è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, purchè presentato di norma almeno dieci giorni prima di tale seduta.
3. L'ordine del giorno non può essere soggetto ad emendamenti senza il consenso del presentatore.

ART. 23

Ulteriori diritti dei Consiglieri

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, I Consiglieri hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo un'inversione dell'ordine del giorno;

- b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - c) presentare emendamenti ovvero ordini del giorno sulla proposta in esame.
2. E' consentito ai Consiglieri di svolgere, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, nel corso delle sedute, ogni attività intesa ad agevolare il corretto e sollecito andamento dei lavori.
3. I Consiglieri di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgono questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

ART. 24

Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto ad emettere la convocazione del consiglio comunale, entro il termine non superiore a 30 giorni dalla richiesta, quando lo richiedano almeno 1/5 dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al protocollo del comune la richiesta indirizzata al sindaco.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato, il relativo schema di deliberazione.
Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti dall'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e sempreché la richiesta di convocazione sia stata presentata nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 comma 5 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ART. 25

Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo.

1. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio on line delle deliberazioni adottate dalla Giunta viene trasmesso relativo avviso ai capigruppo consiliari, contenete l'elenco delle deliberazioni pubblicate.
2. La trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 avviene con le modalità previste dal presente regolamento per la consegna della convocazione e dell'ordine del giorno del Consiglio.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 26

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi, alle aspettative e alle indennità nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Titolo III Capo IV del D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni con le modalità e nei limiti di cui all'art. 82 del D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Il gettone di presenza va liquidato ai Consiglieri presenti anche in caso di seduta dichiarata deserta per tutti gli argomenti. Fatto salvo il caso di seduta dichiarata deserta per tutti gli argomenti i Consiglieri hanno diritto a percepire il gettone di presenza soltanto qualora partecipino alla trattazione completa di almeno la metà dei punti

all'ordine del giorno.

ART. 27

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 28

Partecipazione alle adunanze.

1. Lo Statuto disciplina i casi di decadenza dei Consiglieri per assenze ingiustificate.
2. L'assenza è considerata giustificata nel caso in cui il Consigliere che non può partecipare alla seduta di Consiglio ne dia preavviso, per iscritto, al Segretario Comunale. In caso di impossibilità improvvisa il preavviso può essere dato anche telefonicamente al Segretario comunale o al Responsabile del Settore in cui è ricompreso il servizio segreteria.
3. Il Segretario comunale ne dà comunicazione al Consiglio, all'inizio della relativa seduta.
4. Il Segretario comunale, dopo due assenze ingiustificate consecutive, comunica al Consigliere che, in caso di ulteriore assenza ingiustificata alla successiva seduta, è avviato il procedimento di decadenza.
5. Anche in difetto della comunicazione di cui al comma precedente il Consiglio comunale può pronunciare la decadenza quando sussistano i presupposti previsti dallo Statuto.
6. Si intende unica la seduta anche se sono previste sia la 1^a che la 2^a convocazione.

Capo V

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 29

Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

ART. 30

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge lo statuto, l'atto costitutivo dell'ente o apposita convenzione riservino espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo si provvede in seduta pubblica, con voto segreto. In caso di parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età.
2. Qualora il Consiglio sia chiamato a nominare più rappresentanti del Consiglio medesimo presso un singolo ente uno dei rappresentanti è riservato alle minoranze. Il rappresentante delle minoranze è il Consigliere, appartenente alle minoranze, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei Consiglieri di minoranza a seguito di votazione ad essi riservata con voto limitato a uno. In caso di parità di voti è eletto il Consigliere di minoranza più anziano di età.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza ed al consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato.

Il consiglio approva, con voto segreto, la nomina dei rappresentanti.

4. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede tempestivamente alla sostituzione.

ART. 31

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dagli Assessori che intendono partecipare, nonché da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

Parte III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

ART. 32

Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale la convocazione viene disposta, col seguente ordine di priorità, dai soggetti di seguito elencati : a) Vice Presidente del Consiglio Comunale se nominato; b) Assessori, se Consiglieri, secondo il loro ordine così come risultante dall'atto di nomina del Sindaco.

ART. 33

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza.

4. Il consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

5. Nell'avviso deve essere precisato anche il giorno e l'ora della seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 34

Argomenti da trattare

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, ai componenti la giunta ed ai consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. l'ordine del giorno dovrà essere redatto secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) Comunicazioni del Sindaco e/o Ordini del Giorno;
 - b) Approvazione verbali precedente seduta;
 - c) Interrogazioni e interpellanze;
 - d) Petizioni ed Istanze;
 - e) Ratifiche di deliberazioni di variazione di Bilancio adottate d'urgenza dalla Giunta;
 - f) Proposte del Sindaco o della Giunta;
 - g) Proposte dei consiglieri;
 - h) Proposte delle Commissioni Consiliari Permanenti;
 - i) Mozioni;
 - j) Oggetti da trattarsi in seduta segreta.
8. All'Ordine del Giorno è allegata, per ogni oggetto iscritto, la proposta di deliberazione da sottoporre ai consiglieri o altra documentazione utile.
9. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione o è ad esso allegato costituendone parte integrante.

ART. 35

Avviso di convocazione -Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio e l'ordine del giorno, devono essere consegnati al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure con raccomandata, posta elettronica certificata o e-mail. Qualora per la consegna venga impiegato un messo, il medesimo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei ricevuti e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
2. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica; l'amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o e-mail senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
4. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di

convocazione e dell'ordine del giorno e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

5. Tutti i consiglieri possono richiedere che gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica vengano consegnati al servizio di segreteria generale o al servizio di segreteria del Sindaco che dovrà provvedere ad informare tempestivamente il consigliere.

ART. 36

Avviso di convocazione -Consegna- Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

3. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti ed il relativo materiale.

4. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 2 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al precedente comma possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso.

L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

5. Per la consegna dell'avviso di convocazione a mezzo di un messo trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata, posta elettronica certificata o e-mail.

ART. 37

Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo del comune e con manifesti nelle pubbliche affissioni di norma rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione e comunque almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, è pubblicato all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione, ne viene data informazione alla cittadinanza tramite avvisi pubblicati nel sito web del comune e/o comunicati stampa.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 38

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale e nell'apposita sezione del sito web del comune almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nel caso di adunanze convocate d'urgenza il deposito è effettuato 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune. La consultazione può essere effettuata soltanto dai Componenti del Consiglio Comunale e dai componenti della Giunta.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

ART. 39

Adunanze di prima convocazione

1. La seduta del Consiglio di prima convocazione è valida se intervengono almeno 9 dei componenti il Consiglio.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si constata la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale che solo in tal caso fa risultare a verbale l'entrata o l'uscita. Il Segretario comunale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente del Consiglio Comunale che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio Comunale dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri qualora ne ravvisino la necessità possono richiedere la verifica del numero legale.

6. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 40

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito per tutti gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno nella riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il prescritto numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio Comunale. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna deve avvenire almeno

ventiquattro ore prima quando non sia già fissata la data con il primo avviso.

5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

6. Per la validità della seduta in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri, escluso il Sindaco.

7. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante rilevazione informatica o appello nominale, eseguito dal Segretario generale, e i risultati sono annotati a verbale.

8. Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio Comunale dispone l'appello per la verifica del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare. Qualora sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale ne fa prendere atto verbale e dichiara deserta l'adunanza. La successiva seduta è considerata a tutti gli effetti adunanza di prima convocazione.

9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti sono iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

10. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi entro i successivi venti giorni dalla prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale. Diversamente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ritornano ad essere trattati come prima convocazione.

Capo III **PUBBLICITÀ DELLE** **ADUNANZE**

ART. 41 *Adunanze pubbliche*

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 43.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze pubbliche.

ART. 42 *Adunanze segrete*

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento dei comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sui comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno cinque consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio Comunale, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del consiglio, il segretario comunale ed i dipendenti comunali impegnati a servizio dell'adunanza consiliare: costoro sono vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 43

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dallo Statuto o dal presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, dei partiti, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni a carattere sociale, politico, culturale, sportivo, religioso e sindacale interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente del Consiglio Comunale, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Gli argomenti da esaminare in seduta aperta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 44

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possa offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 45

Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio Comunale all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio Comunale deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente del Consiglio Comunale è permesso di interrompere chi sta parlando, solo per richiamarlo al rispetto del regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il

presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto.

ART. 46

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato; deve attenersi un comportamento corretto ed astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio Comunale, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente del Consiglio Comunale, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio Comunale, egli dichiara sospesa la riunione e abbandona l'aula.

Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente del Consiglio Comunale, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 47

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Devono partecipare alle sedute consiliari i dipendenti richiesti dal Presidente del Consiglio Comunale per garantire gli adempimenti connessi allo svolgimento della seduta.

3. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici delle commissioni comunali, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi del presente regolamento.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 48

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere

modificato per decisione del Presidente del Consiglio Comunale. Tale decisione deve essere oggetto di votazione in forma palese ove richiesto da almeno un consigliere.

E' sottoposta sempre a votazione in forma palese la richiesta di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti avanzata da consiglieri.

2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

4. Ogni Consigliere può chiedere la parola al Presidente del Consiglio Comunale per celebrazione di eventi, per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo e per comunicazioni di grave importanza.

ART. 49

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, che non è soggetta a limiti di tempo, il Presidente del Consiglio Comunale dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente del Consiglio Comunale ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere o assessore esterno può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

3. Il Sindaco o il relatore possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 3 volte. Ogni intervento non può avere durata superiore a cinque minuti.

4. Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto.

6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché al piano regolatore generale.

ART. 50

Comunicazioni di apertura

1. In apertura di seduta, il Sindaco ha facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su fatti e argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni od impegni di alcun genere, senza possibilità d'intervento da parte dei Consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale può eccezionalmente consentire brevi comunicazioni da parte dei singoli Consiglieri diretti a sottolineare ed a portare la conoscenza del Consiglio fatti o avvenimenti di particolare importanza per la comunità cittadina. In tal caso i Consiglieri debbono preventivamente informare il Presidente del Consiglio Comunale dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a tre (3) minuti.

ART. 51

Questione pregiudiziale, sospensiva e mozione d'ordine.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta solo prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad

altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta solo prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Sulle questioni sospensive e/o pregiudiziali il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

4. Sulle questioni pregiudiziali e/o sospensive sollevate dal proponente l'argomento iscritto all'ordine del giorno, decide il Presidente del Consiglio Comunale.

5. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta, che deve illustrare la violazione delle norme suddette, ha precedenza su ogni altra.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

7. In caso di contestazione, si applica il disposto di cui all'art. 1 del presente regolamento.

8. Gli interventi non possono superare i tre minuti.

ART. 52

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese. L'intervento per fatto personale non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. A chi ha preso la parola per fatto personale può rispondere unicamente il consigliere che lo ha provocato. La risposta non può avere durata superiore a un minuto.

ART. 53

Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara conclusa la riunione.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE -VERBALE

ART. 54

La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo od essendo richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

ART. 55

Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario Comunale.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornire copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere re necessariamente giudizi sul loro operato.

6. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

8. Le adunanze del Consiglio comunale sono integralmente trascritte su supporto magnetico che viene conservato presso la segreteria comunale. Una copia del file audio viene consegnato ai consiglieri comunali.

PARTE IV LE DELIBERAZIONI

Capo I LE VOTAZIONI

ART. 56 *Modalità generali*

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio esprime il voto relativamente a persone. In caso di votazione separata si considerano astenuti i Consiglieri di maggioranza per le votazioni riservate alla minoranza e viceversa.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza o la votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva;
 - votazione delle proposte di emendamento nell'ordine di presentazione delle stesse.
 - votazione dei provvedimenti. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ART. 57

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione, il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. A verbale viene riportato il nominativo dei consiglieri che siano astenuti o abbiano espresso voto contrario.

ART. 58

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale precisa al consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 59

Votazioni segrete

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.
3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto è dato scrivendo "favorevole" oppure "contrario" sulla scheda, ovvero "sì" o "no";
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto è dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati o votare con il "sì" o il "no" la proposta effettuata dal Presidente del Consiglio, sempre che nessun Consigliere si opponga;
 - c) chi non intende votare dichiara di astenersi; chi non intende astenersi, ma non vuol votare, vota scheda bianca;
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario generale.
5. Per la nomina di persone, sono parimenti valide le schede che indicano un numero inferiore di nomi rispetto a quelli da eleggere come pure sono valide le schede che indicano un numero superiore di nomi rispetto a quelli da eleggere limitatamente ai primi nomi scritti fino al numero consentito, considerando come non scritti gli esuberanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Effettuato lo spoglio delle schede, il Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario generale, procede al computo dei voti.
8. Nella votazione a schede segrete:

- a) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente del Consiglio Comunale, da uno scrutatore e dal Segretario generale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;
- b) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART. 60

Nomina di rappresentanti della minoranza

1. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e/o della minoranza e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio Comunale stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.
2. Risultano eletti i Consiglieri appartenenti alla maggioranza o minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.
3. In ogni caso il Consiglio può stabilire particolari modalità di votazione per assicurare una più precisa rispondenza degli eletti alle rispettive maggioranze o minoranze.
4. Ove la maggioranza o la minoranza abbia votato separatamente i suoi rappresentanti, si intendono eletti quelli dei designati che hanno riportato maggiori voti.
5. Quando non diversamente stabilito, il Consiglio si esprime con il metodo del voto limitato e cioè ciascun Consigliere indica un numero di nominativi inferiori a quello da nominare e precisamente un numero corrispondente alla differenza tra il numero totale dei membri da designare o nominare e il numero dei membri espressione della minoranza. Ove nella votazione non sia stato nominato alcun rappresentante di minoranza, o siano stati nominati un numero inferiore a quello complessivamente assegnato a detta minoranza, si procede alla sostituzione dei Consiglieri mancanti, con i nominativi della maggioranza, non eletti, che hanno riportato più voti.

ART. 61

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente del Consiglio Comunale conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 62

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 63

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente regolamento che disciplinava il funzionamento del consiglio comunale.

ART. 64

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio Comunale ai consiglieri comunali in carica.
2. Copia del regolamento deve essere depositato nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri e viene pubblicato nel sito web del comune.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE

ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

- (1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri)

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Parere del responsabile del servizio interessato

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Fermignano, li 09/11/2016

Il Responsabile Del Settore Amministrativo
f.to Dott. Andrea Volpini



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DOTT. EMANUELE FEDUZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA VOLPINI

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune, come previsto dall'art. 124 c.1 del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 13/12/2016 al 28/12/2016.

Fermignano, li 13/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA VOLPINI

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fermignano, li 13/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA VOLPINI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna perché:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.127 – 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Fermignano, li 29/11/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA VOLPINI